

ALLEGATO <sup>C</sup>  
AL. N. 8132 DI P.D.  
EN. 46175 DI RAOC.

**STATUTO  
PER UN ORGANISMO DI GESTIONE DI A.T.C.  
A STRUTTURA ASSOCIATIVA DI CARATTERE PRIVATISTICO  
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE LAZIO**

**Art. 1**

**Denominazione, durata e sede**

1. È costituita ai sensi delle norme di cui al Titolo II del Codice Civile un'associazione senza fini di lucro per la gestione faunistica, ambientale e venatoria dell'Ambito territoriale di caccia denominata Regione Pontina- cav. Giovanni Lucci, negli uffici e nella corrispondenza potrà essere altresì utilizzata la denominazione abbreviata "A.T.C. LT1".
2. La durata dell'Associazione è fissata in anni venticinque, e può essere prorogata con voto favorevole dall'assemblea.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R. 14.07.1977 n. 616 e della L.r. 2 maggio 1995 n. 17 l'Associazione chiederà alla Regione Lazio il riconoscimento ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica.
4. L'Associazione ha sede in Latina, Piazzale Vincenzo Granato n. 35/B, cap 04100. Su delibera del Consiglio Direttivo essa potrà aprire sedi amministrative, sedi secondarie e uffici anche altrove, sempre nell'ambito della Regione Lazio.
5. L'associazione opera nel territorio della Provincia di Latina denominato "A.T.C. LT1" indicato nella carta topografica allegata ed i cui confini sono indicati in rosso, il quale è costituito dal comprensorio del territorio dei seguenti comuni: Aprilia, Bassiano, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Maenza, Norma, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, Sonnino.

**Art. 2**

1. L'associazione si avvarrà di un servizio di tesoreria affidato ad un Istituto di Credito individuato dal Consiglio.
2. Al servizio di tesoreria compete la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese dell'Associazione ed il trasferimento delle risorse finanziarie ai beneficiari dei singoli interventi previsti dalla L.R. 2 maggio 1995, n.17.
3. Il tesoriere effettua i pagamenti esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) emessi dall'Associazione su moduli predisposti firmati congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile amministrativo e finanziario, individuato nel direttore dell'A.T.C.

**Art. 3**

**Scopi dell'Associazione**

1. L'Associazione ha come finalità la gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. LT/1, costituita da ogni attività di carattere faunistico, ambientale e venatorio nel territorio dell'A.T.C. LT/1.
2. A tal fine l'associazione potrà svolgere tutte le attività previste per gli organismi di gestione delle norme vigenti in materia, ed in particolare dalla legge 11.02.1992, n. 157 e dalla legge reg. 2 maggio 1995, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Comunque, l'associazione potrà svolgere ogni attività connessa con la tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente e con la promozione degli stessi e della cultura in materia faunistica, venatoria e agricola, anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e/o la partecipazione di capitale di società e/o consorzi di imprese per la realizzazione di specifici progetti, particolarmente nel settore agricolo e forestale, ambientale e della produzione della selvaggina.
4. In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, l'associazione potrà:
  - a) Organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
  - b) Studiare gli interventi per il miglioramento degli habitat,
  - c) Provvedere all'attribuzione di incentivi economici ai proprietari conduttori di aziende agricole per.
    - La ricostruzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio, le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da



- interventi agricoli ai sensi della legislazione vigente; il ripristino delle zone umide e dei fossati, le coltivazioni di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione e alla vita della fauna selvatica; la differenziazione delle colture;
- La tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
  - La collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni possibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;
- d) Proporre eventuali deroghe o modificazioni del calendario venatorio in relazione a particolari situazioni faunistiche e/o ambientali;
- e) Effettuare, anche avvalendosi della collaborazione di aziende specializzate, il monitoraggio del territorio ai fini dell'individuazione e prevenzione di situazioni di inquinamento e rischio ambientale, elaborando poi organiche proposte operative da sottoporre alle amministrazioni competenti;
- f) Organizzare e gestire, anche in collaborazione con altre organizzazioni, corsi e seminari di cultura e di aggiornamento in tema faunistico e ambientale, anche in riferimento alle tecniche colturali compatibili con l'ambiente;
- g) Promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di preparazione e di aggiornamento per le guardie giurate venatorie volontarie, ed organizzare, d'intesa con i competenti organi Provinciali, servizi di vigilanza;
5. L'Associazione potrà, ancora:
- a) Gestire oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone addestramento cani, centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica;
  - b) Gestire o assumere cointeressenze in aziende per la produzione di selvaggina.
6. Al fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione potrà collaborare con tutte le amministrazioni Pubbliche, gli enti e le Associazioni che perseguano fini anche parzialmente analoghi. Potrà inoltre collaborare con o avvalersi della collaborazione di organizzazioni economiche a fine di lucro.
7. L'associazione può promuovere e partecipare alla istituzione di consorzi con la partecipazione di organismi di altri A.T.C. della Regione Lazio o di Regioni limitrofe, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse economiche e realizzare economie di scala.
- Il consorzio potrà curare servizi amministrativi e tecnici, anche attraverso una direzione unificata e stipulare convenzioni con professionisti.

#### Art. 4

##### Soci

1. I Soci si dividono in quattro categorie: cacciatori, agricoltori, ambientalisti e Enti locali.
2. Possono essere Soci esclusivamente associazioni e persone giuridiche private o pubbliche che rispondano, per ciascuna categoria, ai seguenti requisiti
  - a) **Cacciatori:** le associazioni venatorie nazionali riconosciute che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di Latina;
  - b) **Agricoltori:** le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale o le loro strutture locali a livello della Provincia di Latina;
  - c) **Ambientalisti:** le associazioni di protezione ambientale rappresentate nel Consiglio nazionale per l'Ambiente; che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di Latina;
  - d) **Enti locali:** i Comuni e le Comunità Montane, nel cui territorio insiste l'A.T.C.
3. Gli Enti locali sono soci di diritto e devono solo comunicare la propria adesione. Per le altre categorie, le associazioni o persone giuridiche che desiderino divenire soci devono fare domanda al Consiglio Direttivo allegando tutta la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, ai sensi della lettera C), Comma 1, articolo 28 della L.R. n. 17/95.
4. Il Consiglio Direttivo decide in maniera motivata sulla domanda entro sessanta giorni dalla data di arrivo, dando quindi comunicazione al richiedente dell'accoglimento o rigetto della domanda o richiedendogli l'invio di ulteriore documentazione.
5. L'esercizio del diritto di socio da parte del nuovo socio ammesso inizia a decorrere dal momento del rinnovo dell'Assemblea dei soci in carica all'atto dell'ammissione.

## Art. 5

### I Delegati dei Soci

1. I soci partecipano agli Organi associativi tramite loro delegati, eletti dalle rispettive organizzazioni di appartenenza in base alle norme interne di ciascuna di esse.
2. Ciascun Socio accredita i propri Delegati all' Associazione comunicando al Consiglio direttivo di questa i loro nominativi nonché la documentazione attestante la regolarità dell'elezione in forza alle proprie norme interne e i requisiti di eleggibilità di ciascun delegato. La comunicazione deve avvenire almeno sei mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea dei Soci, con allegato stralcio del verbale delle elezioni dal quale risulti la graduatoria degli eletti e dei non eletti con i voti da ciascuno riportati, ai fini di eventuali sostituzioni.
3. I delegati dei soci assommano complessivamente a n. 50, così ripartiti.
  - Per la categoria degli Agricoltori, n. 15;
  - Per la categoria dei Cacciatori, n. 15;
  - Per la categoria degli Ambientalisti, n. 10;
  - Per la categoria degli Enti locali, n. 10.
4. All'interno delle categorie degli Agricoltori, dei cacciatori e degli Ambientalisti i delegati sono ripartiti tra le varie associazioni ammesse come socio dall' associazione in proporzione alla rispettiva comprovata consistenza numerica nell' ambito della Provincia. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 delle L.R. 17/95 ed al fine di determinare la consistenza numerica della categoria degli agricoltori si fa esplicito riferimento ai seguenti parametri:
  - Numero di domande di iscrizione Camera di Commercio;
  - Numero di deleghe sindacali presentate alla sede INPS;
  - Deleghe pensionati presso la sede INPS;
  - Numero dipendenti rilevabili da libri matricola;
  - Numero sedi rilevabili da contratti d'affitto.Due o più Soci di una medesima categoria possono accordarsi per eleggere una delegazione unitaria, dandone preventiva comunicazione al Presidente dell' A.T.C..
5. In caso di contrasto tra Soci di una medesima categoria sul numero dei delegati a ciascuno spettante, la controversia è devoluta dal Consiglio Direttivo alla Commissione d'Appello di cui all' art.17.
6. I delegati per la categoria degli enti Locali verranno così ripartiti:  
n°1 delegato per la Comunità Montana;  
i residui 9 delegati saranno designati dai Comuni con maggior numero di abitanti. Nel caso i Comuni aderenti all'associazione fossero in numero inferiore a 9, i restanti delegati verranno ripartiti con il medesimo criterio.

## Art. 6

### Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Delegati

1. Sono ineleggibili, e se eletti, decadono dall'incarico, i Delegati condannati anche solo in primo grado per fatti comportanti l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria e ambientale, anche contravvenzionati, purché sia per essi prevista la pena edittale dell'arresto.
2. L'ineleggibilità viene meno decorsi cinque anni dalla condanna.
- 2.bis Sono ineleggibili e se eletti, decadono dall'incarico i Delegati che rivestono cariche politiche.
3. La decadenza deve essere dichiarata dall' Assemblea dei Soci. Su proposta del Consiglio Direttivo, il Delegato decaduto o che è cessato comunque dell'incarico viene sostituito dal primo dei non eletti della componente di appartenenza secondo l'ordine risultante del verbale di cui al precedente art. 5 punto 2.

## Art. 7

### Quote associative

1. L'Assemblea dei soci determina annualmente, su proposta del Consiglio direttivo e in conformità alle disposizioni regionali e provinciali, la eventuale quota associativa a carico delle diverse



categorie dei soci ordinari e quella a carico dei cacciatori che chiedono di iscriversi all' A.T.C. per esercitarvi l'attività venatoria, comprensiva del contributo economico di cui al comma 9 dell'art. 14 della L.R. 157/92, nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 27, comma 1, lettera d e comma 2, della L.R. 2 maggio 1995, n. 17.

2. I diritti di socio possono essere esercitati solo dai soci in regola con il pagamento delle quote.
3. Il Consiglio direttivo, può prevedere che, previa approvazione caso per caso, il pagamento delle quote a carico dei cacciatori iscritto all' A.T.C. venga commutato nella prestazione di servizi volontari attinenti al perseguimento degli scopi associativi.

#### **Art. 8**

##### **Perdita della qualità di Socio**

1. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per estinzione.
2. Il recesso del Socio è sempre ammesso, nel rispetto dei termini dell'art. 24 codice civile.
3. L'esclusione del socio è deliberata dall' Assemblea su proposta del consiglio direttivo, quando abbia perso le caratteristiche che la legge pone come requisiti per far parte degli organismi direttivi degli A.T.C.
4. Nel caso un Socio si estingua, venga posto in liquidazione o sia dichiarato fallito, perde autonomamente la qualità di Socio e l'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, ne prende atto.
5. Nei casi in cui ai precedenti commi, ove il socio receduto o escluso aveva propri Delegati all' Assemblea, si deve procedere al completo rinnovo immediato della componente assembleare cui apparteneva. All'elezione dei nuovi delegati concorrono anche gli eventuali nuovi soci ammessi. I Delegati così eletti restano in carica sino al rinnovo dell'Organo assembleare.

#### **Art. 9**

##### **Organi sociali**

1. Sono organi dell'associazione:
  - L'Assemblea dei Soci;
  - Il Consiglio direttivo
  - Il Presidente;
  - Il Collegio dei revisori dei Conti;
  - Il Giudice Unico;
  - La Commissione di appello.

#### **Art. 10**

##### **L'Assemblea dei Soci- Composizione durata e poteri**

1. L'assemblea è composta dai Delegati delle quattro categorie dei Soci, che ogni cinque anni provvedono al loro completo rinnovo. Ove uno o più soci non provvedano ad accreditare tempestivamente i propri Delegati, o questi siano dichiarati ineleggibili o decaduti, quorum e maggioranze sono calcolate in relazione ai Delegati accreditati.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, previa delibera del consiglio direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque quando almeno un quarto dei componenti del consiglio o dei Delegati dei soci ne faccia richiesta indicando l'argomento da trattare, per deliberare sui seguenti argomenti:
  - a) In sede ordinaria:
    - Approvazione bilancio consuntivo;
    - Approvazione bilancio preventivo e delle quote associative annuali;
    - Elezioni del consiglio direttivo ed eventuale determinazione dell'indennità spettanti ai suoi componenti;
    - Elezioni del collegio dei Revisori dei conti e determinazione dell'indennità spettante ai suoi componenti o, in alternativa, affidamento dell'incarico di revisione ad un organismo consortile esterno e determinazione onere di spesa;
    - Approvazione del Regolamento dell'Associazione, su proposta del Consiglio direttivo, previsto dall' articolo 29 comma 1 legge regionale 2 maggio 1995, n. 17;



- Ineleggibilità o decadenza dei Delegati di soci a mente dell'art. 6;
  - Esclusione di soci o presa d'atto della loro estinzione a mente dell'art. 9;
  - Azione di responsabilità nei confronti di amministratori e/o revisori dei conti;
  - Delega al Consiglio direttivo la costituzione e la partecipazione ai consorzi di cui all'art. 3 punto 7;
  - Ogni altra materia che le sia sottoposta con delibera del Consiglio direttivo;
  - Ogni altra materia che le sia sottoposta su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, inviata al Presidente almeno venti giorni prima della riunione.
- b) In sede straordinaria:
- Modificazione dell'atto costitutivo;
  - Scioglimento dell'Associazione, nomina e poteri dei liquidatori.
3. La convocazione è inviata almeno quindici giorni prima della riunione a tutti i soci a mezzo raccomandata o pec, a tutti i Delegati a mezzo di posta ordinaria od email.
4. L'Assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Latina.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'A.T.C. LT1, o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, e, preliminarmente, nomina un vice Presidente e il segretario dell'assemblea stessa. Non è ammessa delega per la partecipazione alle riunioni assembleari.

#### Art. 11

##### L'assemblea dei Soci- Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. Salvo per quanto disposto per la nomina delle cariche sociali, l'Assemblea delibera:
- a) In sede ordinaria:
- In prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei delegati in carica di ciascuna componente e on il voto favorevole della maggioranza dei votanti;
  - In seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno successivo, con la presenza di almeno il quaranta per cento dei Delegati e con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti.
- b) In sede straordinaria:
- In prima convocazione, con al presenza e il voto favorevole della maggioranza dei Delegati in carica per ciascun componente;
  - In seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno successivo, con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei Delegati in carica.
2. Per le deliberazioni riguardanti persone e per la nomina delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto: in ogni caso avviene per alzata di mano, salvo che la maggioranza dell'Assemblea non deliberi una diversa forma di votazione.
3. Per l'elezione del Consiglio Direttivo l'Assemblea procede come segue:
- I delegati di ciascuna categoria di soci eleggono i membri del Consiglio direttivo che spettano alla propria componente, per la categoria dei cacciatori sarà l'UNAVI regionale a ripartire il numero dei delegati spettanti ad ogni singola Associazione Venatoria;
  - Per le altre categorie ciascun Delegato può indicare sulla scheda il nome di tanti candidati che rappresentino non più di un terzo dei membri da eleggere per la propria componente;
  - Per ciascuna componente risultano eletti i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di preferenze.

#### Art. 12

##### Il Consiglio direttivo- Composizione e durata

1. Il Consiglio direttivo è composto da n. 10 membri, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i delegati, nei seguenti rapporti:
- 3 per la categoria degli Agricoltori;
  - 3 per la categoria dei Cacciatori;
  - 2 per la categoria degli Ambientalisti;
  - 2 per la categoria Enti locali;




The page concludes with a circular official stamp of the A.T.C. LT1 (Associazione Trattori e Cacciatori della Provincia di Latina). The stamp features a central emblem with a star and the text 'A.T.C. LT1' and 'ASSOCIAZIONE TRATTORI E CACCIATORI DELLA PROVINCIA DI LATINA'. To the right of the stamp, there are two handwritten signatures in blue ink.

2. I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili ove siano ancora Delegati all' assemblea al momento del rinnovo del Consiglio.
3. I componenti del consiglio direttivo decadono dalla carica ove:
  - Siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;
  - Siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell'arco di dodici mesi;
  - Siano dichiarati ineleggibili o decaduti all'incarico di delegati.
4. I Consiglieri che siano venuti meno nel corso dell'incarico sono sostituiti dal Consiglio con altri delegati appartenenti alla medesima categoria dei soci. I Consiglieri subentrati restano in carica per la residua durata del Consiglio, salvo procedere alla sostituzione mediante nuova elezione, anche in tale ipotesi i Consiglieri così eletti restano per la residua durata del Consiglio.

### Art. 13

#### Il Consiglio Direttivo – Poteri

1. Il Consiglio direttivo elegge il presidente, due Vice Presidenti, di cui uno vicario.
2. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri che le leggi o il presente statuto espressamente non devolvono ad altri organi. In particolare esso:
  - a) Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all' Assemblea, trasmettendoli poi, almeno 30 giorni prima della data della riunione assembleare, al Collegio dei revisori dei conti, o all'organo esterno di revisione, per il relativo controllo e la stesura della propria relazione;
  - b) Convoca l'Assemblea dei soci e ne predisporre l'ordine del giorno;
  - c) Assume e licenzia il Direttore dell'A.T.C.;
  - d) Vigila sull'operato del Direttore A.T.C. dandogli le opportune istruzioni e direttive;
  - e) Assume e licenzia il personale;
  - f) Tiene i rapporti con gli altri A.T.C., anche al di fuori della Regione, cercando di sviluppare con essi ogni utile forma di collaborazione e di sinergia, laddove tale funzione non venga assunta da un Consorzio fra gli A.T.C. a livello Regionale o Provinciale;
  - g) Tiene i rapporti con gli Organi Regionali e Provinciali, nonché con l'eventuale Consorzio tra A.T.C.;
  - h) Sentito il Direttore dell'A.T.C., avanza ai competenti Organi Regionali e Provinciali proposte e richieste in materia faunistico venatoria e ambientale che riguardino il territorio dell'A.T.C.;
  - i) Sentito il direttore dell'A.T.C., prende tutti i provvedimenti in materia faunistica, venatoria e ambientale che siano di competenza dell'organo di gestione dell'A.T.C.;
  - j) Decide fatti salvi i diritti dei cacciatori residenti nei comuni del comprensorio in cui ricade l'A.T.C., in maniera motivata sulla domanda di ammissione all'esercizio dell'attività venatoria nell'A.T.C., entro sessanta giorni dalla data di arrivo, dando quindi comunicazione al richiedente dell'accoglimento o rigetto della domanda o richiedendogli l'invio di ulteriore documentazione.
  - k) Provvede con regolamento a determinare i criteri e le priorità per l'ammissione all'esercizio dell'attività venatoria nell' A.T.C.;
  - l) Provvede all'erogazione dei risarcimenti in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e deli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela e il ripristino degli habitat naturali e l'incremento della fauna selvatica;
  - m) Amministra, con la collaborazione del Direttore dell'A.T.C., le Oasi di Protezione le Zone di ripopolamento e cattura, le zone di addestramento cani, e partecipa all'amministrazione dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica, e delle aziende per la produzione di selvaggina nelle quali l'Associazione abbia assunto cointeressenze, nonché alle attività gestionali demandate da Regione e Provincia;
  - n) Stabilisce i programmi generali e le modalità per l'attività di vigilanza da parte delle guardie venatorie volontarie operanti nel territorio dell'A.T.C.;
  - o) Promuove e organizza le iniziative promozionali, culturali e di studio e ricerca, anche collaborando con Enti pubblici e privati;
  - p) Attua i deliberati dell'Assemblea svolge i compiti che dalle norme europee, nazionali, regionali e provinciali incombono all' A.T.C.;



- q) Elabora, coadiuvato dal Direttore dell'A.T.C., piani e strategie per una buona gestione della fauna selvatica; promuovendo e stimolando studi e ricerche atte all'acquisizione di dati sul numero delle specie presenti (check-list e Liste rosse), sulla loro consistenza (censimenti e monitoraggi) sulla loro distribuzione spaziale e temporale (progetti atlanti sulla riproduzione e sullo svernamento);
- r) Redige, in collaborazione con il Direttore, Enti e Associazioni pubbliche e private, piani di riqualificazioni ambientali per specie in pericolo di estinzione.
3. In consiglio direttivo può delegare ad uno o più componenti congiuntamente o a gruppi di lavoro specifiche attività.

#### **Art. 14**

##### **Il Presidente**

1. Il presidente è eletto dal Consigli Direttivo tra i suoi componenti nella prima seduta di insediamento e dura in carica per cinque anni.
2. In caso di assenze o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dagli eventuali Vice Presidenti e, successivamente, dal Consigliere con maggiore anzianità di carica o, in subordine, di età.
3. Il Presidente:
  - convoca il Consiglio direttivo, fissando la data e l'ordine del giorno della seduta;
  - Presiede le riunioni del Consiglio direttivo;
  - Rappresenta l'associazione negli organismi pubblici e privati cui essa aderisca, salvo che il Consiglio direttivo non conferisca caso per caso specifica delega ad altro proprio componente.
  - Il presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

#### **Art. 15**

##### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti elegge nel suo seno il Presidente che deve essere iscritto all'albo dei Revisori dei Conti.
2. Il Collegio resta in carica cinque anni e svolge le funzioni di revisione e controllo previste dal codice civile e dalle altre norme in materia.

#### **Art. 16**

##### **Il Giudice unico**

1. Il giudice unico è nominato dal Consiglio Direttivo con incarico quinquennale e può essere rinnovato.  
È competente in primo grado di materia di violazione delle norme statutarie e regolamentari ed in tema di violazione delle delibere degli organi sociali. I provvedimenti adottati dal Giudice unico sono appellabili dinanzi alla Commissione di appello.  
Non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17**

##### **La Commissione di Appello**

1. La Commissione di appello è un organo giudicante di secondo grado.  
È eletta dal Consiglio direttivo ed è composta da tre membri effettivi e da due supplenti.  
La Commissione di Appello dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rileggibili.  
La Commissione di Appello elegge nel suo seno il Presidente ed il segretario al quale è demandata la conservazione degli atti del collegio stesso.  
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tre membri.  
Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza relativa.  
La Commissione non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.  
In caso di disaccordo delle parti provvede a nominare il Presidente del Collegio arbitrale di cui all'art. 21 del presente statuto.

7



Nomina altresì l'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.

#### **At. 17 bis**

1. Il Consiglio Direttivo può nominare nel proprio seno un comitato esecutivo.
2. Il Comitato Esecutivo, presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo, deve essere composto da una rappresentanza di ciascuna categoria di soci in modo da garantire la presenza maggioritaria delle categorie degli agricoltori, dei cacciatori, nel rispetto delle proporzioni presenti nel Consiglio Direttivo.
3. Il Comitato Esecutivo, al quale il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i compiti esecutivi con la sola esclusione di quelli previsti alla lettera a), b) e c) del comma 2 dell'art. 13, ottemperando comunque a quanto previsto dai commi 1,2 e 3 dell'art. 29 della L.R. n. 17/95.

#### **Art. 18**

##### **Il Direttore dell'A.T.C.**

1. Il Direttore è il responsabile tecnico dell'A.T.C. Può avere con l'Associazione un rapporto di consulenza o di lavoro subordinato. È il responsabile amministrativo finanziario dell'Associazione. Il rapporto di consulenza non può superare il mandato del Consiglio Direttivo.
2. È scelto fra persone di comprovata capacità tecnica e specifica formazione professionale nel campo faunistico-venatorio e ambientale.
3. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
  - È capo del personale A.T.C.;
  - Partecipa con voto consuntivo alle riunioni del Consiglio Direttivo;
  - Attua le decisioni tecniche del Consiglio Direttivo;
  - Propone i programmi di studio e di lavoro e le strutture necessarie per la loro realizzazione;
  - Sovrintende all'attività venatoria ed esercita la vigilanza avvalendosi delle guardie venatorie;
  - Rilascia i permessi di caccia ai cacciatori ospiti secondo le direttive fissate dal Consiglio Direttivo;
  - È responsabile dell'attuazione della gestione faunistico-venatoria dell'A.T.C. e dall'attuazione degli eventuali progetti in materia faunistica e ambientale;
  - Emette mandati di pagamento congiuntamente al Presidente.

#### **Art. 19**


##### **Organi Settoriali**

1. Il Consiglio Direttivo può, anche in esecuzione di apposite previsioni di norme regionali o provinciali o del Regolamento dell'Associazione, istituire organismi preposti alla gestione di determinate aree dell'A.T.C. o di specifici progetti in campo faunistico, venatorio o ambientale.
2. Il Consiglio nomina i componenti e determina la durata in carica e i poteri di tali Organismi, la cui attività è, comunque, coordinata dal Direttore dell'A.T.C. e che rispondono al consiglio stesso.
3. Ove sia previsto un compenso per i componenti di tali Organismi, esso deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 20**

##### **Patrimonio sociale**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
  - a) Dalle quote annuali dei cacciatori nella misura decisa dall'Assemblea dei soci, che può delegare tale determinazione al Consiglio Direttivo;
  - b) Dai finanziamenti regionali previsti dalla L.r. n. 17/95 per gli incentivi dovuti ai proprietari o conduttori dei fondi rustici nel piano faunistico-venatorio;
  - c) Dai finanziamenti regionali previsti dalla L.R. n. 17/95 per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;
  - d) Dai contributi ordinari e straordinari versati dai soci o da terzi;
  - e) Dai proventi delle partecipazioni consortili ed azionarie di cui all'art. 3, punto 3 e dai finanziamenti regionali previsti dall'art. 51 comma 4 L.R. 17/95.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.



f) Da un fondo di garanzia vincolato di € 15.433,71

#### Art. 21

##### Esercizio Sociale e Bilanci

1. L'Esercizio sociale va dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo il principio della competenza.
3. Il bilancio consuntivo non deve chiudere in perdita.  
Ove ciò accadesse per sopravvenienze passive e spese impreviste intervenute nel corso dell'esercizio, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo dovrà prevederne l'integrale ripianamento, attraverso il ricorso a mezzi propri e/o l'aumento delle quote associative.
4. Il ricorso al credito è ammesso esclusivamente nei limi indispensabili per assicurare l'elasticità di cassa.
5. Ove le perdite si ripetano per due esercizi successivi il Consiglio Direttivo decade e l'assemblea, nella riunione per l'approvazione del bilancio, procede all'elezione di un nuovo Consiglio.
6. Nel caso, invece, che il bilancio consuntivo presentasse un avanzo di cassa crescente per due esercizi consecutivi il Consiglio deve darne motivazione nel merito in sede di approvazione. Ove tale avanzo non sia determinato dall'esigenza di accumulare i fondi necessari a far fronte a spese straordinarie o investimenti, l'Assemblea, su proposta dei Revisori dei conti, procederà ad una congrua riduzione delle quote sociali ovvero a deliberare riduzioni della quota di iscrizione all'A.T.C. per l'esercizio dell'attività venatoria. Nel caso che l'Assemblea non provveda in tal senso, i Revisori dovranno informare la Provincia, che potrà prendere gli opportuni provvedimenti ai sensi delle vigenti norme.

#### Art. 22

##### Clausola arbitrale

Tutte le controversie tra soci e/o delegati e tra questi organi dell'Associazione direttamente connesse con l'attività istituzionale e non rientranti nelle ipotesi disciplinate dal presente statuto saranno deferite ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Latina che deciderà secondo diritto. La presente disposizione si intende accettata all'atto dell'assunzione della carica da parte dei soggetti sopra indicati.


#### Art. 23

##### Norme finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, delle leggi nazionali vigenti, della legge regionale riguardante le persone giuridiche.

##### **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER LE CARICHE ATTUALI:**

Restano in carica, fino alla naturale scadenza, gli attuali soci e delegati dell'assemblea dei soci e gli attuali membri del consiglio direttivo.



The page contains several handwritten signatures in black ink. One large signature is at the top right, and another is at the bottom left. A circular official stamp is located at the bottom right, partially overlapping the signature. The stamp features a central emblem and text around the perimeter, including 'PROVINCIA DI LATINA' and 'CANTIERE DI LATINA'.